

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 18 GIUGNO 1975

Si pubblica d'ordinario  
con frequenza settimanale

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. 81.

**Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Gli interventi previsti nel piano di attività di formazione professionale 1974-1975 vengono confermati nelle linee informative generali per l'anno 1975-1976 nei limiti dell'effettiva spesa sostenuta nell'anno addestrativo medesimo.

La Giunta regionale è tuttavia autorizzata ad apportare al piano, entro il 30 giugno 1975, previa consultazione con le forze sociali e con gli operatori, secondo criteri prioritari di riequilibrio tra i settori di intervento, quelle variazioni operative che tengano altresì conto del criterio di complementarietà e favoriscano le iniziative sperimentali, senza aumento di oneri per la Regione.

Gli interventi sono predisposti e coordinati nell'ambito della programmazione regionale, si realizzano nel rispetto

del principio del pluralismo, operano e mirano a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini allo studio, al lavoro e alla libera scelta della professione.

#### Art. 2

L'attività e le altre iniziative di formazione professionale — dirette e indirette — si realizzano, di norma, nei centri di formazione professionale che, dotati di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature tecniche e didattiche idonei, si avvalgano di personale in possesso di adeguata preparazione culturale e tecnica.

La frequenza ai corsi di formazione professionale è gratuita.

La Regione promuove tutti gli interventi — servizi sociali — per favorire la frequenza ai corsi.

#### Art. 3

La sovvenzione regionale delle attività formative è distinta in:

- a) spesa per il personale insegnante e amministrativo dei centri ivi compresi gli oneri gravanti sulle retribuzioni e il trattamento economico del periodo estivo;
- b) spesa di organizzazione e di gestione (servizi sociali, consumi e organizzazione in senso stretto).

La spesa di cui al punto a) è unica per tutti i corsi; la spesa di cui al punto b) può essere differenziata per settori di intervento.

#### Art. 4

Al bilancio di previsione 1975 sono apportate le seguenti modifiche:

Parte entrata:

- |   |                  |
|---|------------------|
| — Capitolo 751 (di nuova istituzione) contributo Fondo Sociale Europeo - Decisione 1 febbraio 1975        | L. 6.592.940.000 |
| — Capitolo 752 (di nuova istituzione) contributo del Ministero del Lavoro - Legge 8 novembre 1973, n. 736 | L. 4.615.058.000 |

Parte spesa:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| — Capitolo 5400 (in aumento) | L. 10.200.000.000 |
| — Capitolo 5600 (in aumento) | L. 1.007.998.000  |

Gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge fanno carico sui capitoli 5400 e 5600 del bilancio di previsione della spesa dell'esercizio in corso e, per la differenza, sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

#### Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 giugno 1975

Tomelleri